

**GP2018-03**

**QUANDO SCADE IL DVR?**

**Il Documento di Valutazione dei Rischi: scadenze e periodicità**



Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è una «**valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza**», ai sensi dall'articolo 2 del D.Lgs 81/08.

La valutazione dei rischi e l'elaborazione del relativo documento sono **obblighi che il Datore di Lavoro non può delegare** e che deve eseguire in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e con il Medico Competente, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), ai sensi dagli articoli 17 e 29 del D.Lgs 81/08.

**NUOVA AZIENDA**



Al momento della costituzione di una nuova azienda «**il Datore di Lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività**», ai sensi dall'articolo 28 del D.Lgs 81/08

**MODIFICHE**



Ai sensi dall'articolo 29, comma 2, del D.Lgs 81/08 **la valutazione dei rischi deve essere «immediatamente aggiornata, rielaborando il relativo documento entro 30 giorni»** in occasione di modifiche significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori.

Le variazioni che comportano la necessità di aggiornare il DVR sono:

- **in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro** significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori (ad es. variazioni di impianti, macchine, attrezzature di lavoro ed agenti chimici; modifiche nell'ambiente di lavoro, nel lay-out o nell'organizzazione del lavoro, compresa introduzione del lavoro notturno; importanti cambiamenti di ragione sociale, assetto societario, soggetti e funzioni per la sicurezza quali datore di lavoro e delegati di funzioni, dirigenti, preposti, addetti antincendio e primo Soccorso, medico competente, RLS, RSPP);
- **in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione** (ad es. quando si rendono disponibili nel mercato nuove soluzioni di sicurezza e salute, che in precedenza non potevano essere adottate);
- **a seguito di infortuni significativi** (ad es. infortuni mortali o con rischio di morte; prognosi superiore ai 40 giorni; danni permanenti tipo amputazioni, anche "lievi"; eventi importanti tipo fratture, ferite gravi, ustioni estese, danni agli occhi, traumi cranici, perdita di conoscenza etc.; dinamiche particolarmente critiche come cadute dall'alto, incidenti con macchine, organi in moto o mezzi di trasporto e sollevamento, incendi/esplosioni etc.);
- **quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità** (ad es. quando emergono si manifestano nuove problematiche sanitarie o aumenta l'incidenza statistica di problematiche preesistenti).

**SCADENZE**



Alcune valutazioni del rischio hanno una **scadenza di legge**, cioè devono essere rielaborate con una precisa periodicità minima. Anche per tali valutazioni resta comunque obbligatorio l'aggiornamento immediato in caso di modifiche, benchè il documento non sia ancora «scaduto».

Valutazione dei Rischi da Agenti <b>FISICI</b> (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali)	→ ogni 4 anni
Valutazione dei Rischi da Agenti <b>CANCEROGENI</b>	→ ogni 3 anni
Valutazione dei Rischi da Agenti <b>BIOLOGICI</b>	→ ogni 3 anni
Valutazione dei Rischi da <b>STRESS LAVORO CORRELATO</b> (periodicità minima secondo indicazioni istituzionali)	→ ogni 2 anni

## Riepilogando

I rischi per la salute e per la sicurezza dei lavoratori sono in costante evoluzione, in relazione ai mutamenti che nel corso degli anni avvengono in Azienda, agli aggiornamenti normativi e all'innovazione tecnologica: **di conseguenza anche il DVR deve seguire passo passo tale evoluzione, con adeguamenti ed aggiornamenti periodici.**



NUOVA AZIENDA

ENTRO 90 gg



MODIFICHE

ENTRO 30 gg



RISCHI FISICI

OGNI 4 anni



RISCHIO  
BIOLOGICO



RISCHIO  
CANCEROGENO

OGNI 3 anni



RISCHI DA STRESS  
LAVORO CORRELATO

OGNI 2 anni



### ATTENZIONE!

Il D.Lgs 81/2008 distingue tra **valutazione dei rischi** e **documento di valutazione dei rischi**!

La valutazione deve essere fatta immediatamente quanto si inizia una nuova attività aziendale ovvero a seguito di modifiche significative.

Il documento deve essere elaborato rispettivamente entro 90 o 30 giorni.

Di conseguenza il Datore di Lavoro deve immediatamente valutare i rischi introdotti dalla nuova situazione, adottando subito «sul campo» le relative misure di prevenzione e protezione, e ha tempo 90/30 giorni per scrivere il tutto dentro il documento (DVR).

